

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 3 Aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

- la Società DIVEL unipersonale Spa con sede legale a Calderara di Reno in Via Verde 5/a rappresentata da Paola Fontanelli munita di delega

e

- la Fisascat Cisl rappresentata da Elena Vanelli

- Filcams Cgil rappresentata da Luca De Zolt

- UilTucs Uil rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- 1) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a lavoratori su un organico complessivo pari a 60 lavoratori, per un periodo massimo di 9 settimane dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa o la sospensione non sono imputabili all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per n. 60 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo; qualora nel periodo di riduzione o

Elena M. Vanelli



sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela

- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- i) Nel periodo di 'emergenza covid 19 le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.

p. l'Azienda



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

